

Copia
STATUTO

ATTO DI RETTIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

N.5884 di repertorio

N. 3137 di raccolta

Repubblica Italiana

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 4

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio

Serie 17

In Milano, nel mio studio in Via Fontana n.7.

Numero 4605

Data 19-02-2008

Registro atti pubblici

Avanti a me Dott. MARIA GIUSEPPINA REZIA Notaio residente in Mila

no, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, ed alla presenza degli in

Esatto € 213,80

frascritti testimoni, a me noti, idonei ed aventi requisiti di legge, come affermano Signore:

- LAMPUGNANI CINZIA, nata a Milano (MI) il 12 giugno 1966 residente a Milano (MI) Via Brioschi n.5,

- PESCE MARIANNA, nata a Termoli (CB), il 19 gennaio 1978, domiciliata a Milano (MI) Via Sebino n.8;

Personalmente comparso il Signor:

- BERTINATO GIROLAMO PIETRO o Girolamo, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 28 settembre 1930, residente a Milano (MI), Viale Suzzani Giovanni n. 287, Codice Fiscale BRT GLM 30P28 F464J,

Persona della cui identità personale ho la certezza

Premesso che

Con atto a mio rogito in data 22 marzo 2007 N.5674/ 2979 di repertorio è stata costituita la "Fondazione Aiutiamoli" avente sede in Milano Corso Porta Romana n.116/A con durata indeterminata e retta dallo Statuto composto di 21 (ventuno) articoli allegato sotto "A" allo stesso atto, rettificato con atto in data 4 aprile 2007 N. 5680/2983 di repertorio registrati entrambi all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 5 aprile 2007 Serie 1 rispettivamente ai

REGISTRO REGIONALE
PERSONE GIURIDICHE
N° D'ORDINE 1330
DATA 9 LUG 2008

Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA REZIA - Notaio - 20122 MILANO - VIA FONTANA, 7 - TEL. 02.54.57.680 - FAX 02.54.57.782

n.ri n.2256 e n.2257.

- che, svolgendo le pratiche per il riconoscimento presso la regione Lombardia, si è evidenziata l'opportunità di apportare alcune modifiche al sopracitato atto e statuto in data 4 aprile 2007 N. 5680/2983, possibilità di modifiche espressamente previste nell'atto stesso;

Tutto ciò premesso il comparente dichiara di così modificare il sopracitato statuto e atto:

- L'art.1 dello Statuto è così modificato:

"Art. 1. - È costituita una Fondazione denominata: "Fondazione Aiutiamoli- non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Milano, Corso di Porta Romana n.116/A."

- L'art.2 è così modificato:

"Art. 2. - La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di lanciare il progetto "sostegno all'abitare ed alla domicilia-rità" che vuole affrontare la questione dei luoghi dove vivono le persone con problemi di salute mentale, dei modi dell'abitare, dei contesti dove la casa è inserita e occuparsi quindi delle soluzioni abitative idonee per questi soggetti.

A tal fine la Fondazione gestirà strutture abitative nelle quali le persone con problemi psichici e disagiate, possano vivere e trovare protezione sotto il profilo fisico e morale. ove gli stessi pur liberi ed autonomi nella organizzazione e gestione della vita quotidiana, possano essere seguiti, sostenuti e



assistiti.

In particolare la Fondazione curerà:

- la promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità, cura, assistenza che garantiscano agli ammalati psichici e disabili per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando e/o mantenendo condizioni ambientali in cui la persona psichicamente fragile possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.

La Fondazione intende infine raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia."

- L'art.3 è così modificato:

"Art. 3. - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione attualmente di Euro 53.000,00 .

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati di beni mobili e immobili ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istitu-

zionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse."

- L'art. 5 è così modificato:

" Art. 5. - Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri.

Sono membri del Consiglio d'Amministrazione:

- i due soci fondatori;
- il Direttore Generale di: "Associazione Aiutiamoli", " Centro Diurno" e "Progetti Residenziali";
- un rappresentante dell'associazione "Aiutiamoli" (designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione);
- un esperto nella gestione finanziaria (designato dai soci fondatori).

Gli altri membri saranno scelti dai consiglieri come sopra nominati fra persone che maggiormente collaborano e si impegnano allo sviluppo e alla realizzazione dei fini della Fondazione . "

Lo statuto della "Fondazione Aiutiamoli - non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" nella nuova formulazione firmato dalla Parte, dai testimoni e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Comparsante Bertinato Girolamo Pietro o Girolamo è delegato e si obbliga a svolgere tutte le pratiche e formalità occorrenti per il riconoscimento della personalità giuridica con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto qui allegato tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a

tal fine richieste dalla competenti autorità.

L parte inoltre, per la registrazione del presente atto, chiede l'esenzione dalle imposte tutte previste dall'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266 e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a chiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Regionale Persone Giuriche Private e delle ONLUS e richiamano espressamente le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346.

E richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura col suo allegato sempre presenti i testi, alla Parte che, dietro mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con i testimoni e con me Notaio alle ore 17,30 - diciassette e minuti trenta -.

Consta di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio per pagine quattro e parte della presente.

F.to Girolamo Pietro o Girolamo Bertinato

F.to Lampugnani Cinzia - teste -

F.to Marianna Pesce - teste -

F.to MARIA GIUSEPPINA REZIA NOTAIO

SPAZIO BIANCO
ANNULLATO



Maria Giuseppina Di Amadio

Allegato "A" al n.5884/3137 di repertorio

Premessa

L'autonomia abitativa dei soggetti deboli, in particolare dei disabili psichici, rappresenta la parola d'ordine dell'approccio riabilitativo più moderno, fondato tanto sul benessere quanto sui diritti di ciascuna persona.

Avere una casa che si può abitare con naturalezza è indice di benessere e di qualità della vita delle persone.

La casa rappresenta inoltre un diritto imprescindibile, perchè è strumento di appartenenza ad un quartiere, alla vita di una città, ad una parte della società civile.

La fondazione si pone l'obiettivo di lanciare il progetto "sostegno all'abitare ed alla domiciliarità" che vuole affrontare la questione dei luoghi dove vivono le persone con problemi di salute mentale, dei modi dell'abitare, dei contesti dove la casa è inserita ed occuparsi quindi delle soluzioni abitative idonee per questi soggetti.

Naturalmente il distacco e l'autonomia dei soggetti considerati idonei a questa esperienza residenziale saranno frutto di un percorso graduale ed assistito.

La durata dei programmi di "residenzialità leggera" è la più ampia: dalla breve temporaneità a quella della vita e poichè la dignità di una vita piena è correlata anche alla possibilità di misurarsi in un'attività lavorativa si aggiunge agli obbiettivi della Fondazione il reinserimento lavorativo.

Anche questo deve essere il risultato di un percorso e di una formazione assistita.

STATUTO

Art. 1. - È costituita una Fondazione denominata: "Fondazione Aiutiamoli-non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Milano, Corso di Porta Romana n.116/A.

Art. 2. - La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di lanciare il progetto "sostegno all'abitare ed alla domiciliarità" che vuole affrontare la questione dei luoghi dove vivono le persone con problemi di salute mentale, dei modi dell'abitare, dei contesti dove la casa è inserita e occuparsi quindi delle soluzioni abitative idonee per questi soggetti.

A tal fine la Fondazione gestirà strutture abitative nelle quali le persone con problemi psichici e disagiate, possano vivere e trovare protezione sotto il profilo fisico e morale, ove gli stessi pur liberi ed autonomi nella organizzazione e gestione della vita quotidiana, possano essere seguiti, sostenuti e assistiti.

In particolare la Fondazione curerà:

- la promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità, cura, assistenza che garantiscano agli ammalati psichici e disabili per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando e/o mantenendo condizioni ambientali in cui la persona psichicamente fragile possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.

La Fondazione intende infine raccordarsi e sviluppare sinergie e collabora-

zioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3. - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione attualmente di Euro 53.000,00 . Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati di beni mobili e immobili ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 4. - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato direttivo.

Sono organi della Fondazione:

a- il Consiglio di Amministrazione,

b- il Comitato Direttivo,

c- il Comitato Tecnico - Scientifico.

Art. 5. - Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri.

Sono membri del Consiglio d'Amministrazione:

- i due soci fondatori;
- il Direttore Generale di: "Associazione Aiutiamoli", " Centro Diurno " e "Progetti Residenziali";
- un rappresentante dell'associazione "Aiutiamoli" (designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione);
- un esperto nella gestione finanziaria (designato dai soci fondatori).

Gli altri membri saranno scelti dai consiglieri come sopra nominati fra persone che maggiormente collaborano e si impegnano allo sviluppo e alla realizzazione dei fini della Fondazione .

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, ad uno dei soci fondatori e inizialmente al più anziano, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

Art. 7. - Il Comitato direttivo è composto di tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Art. 8. - Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art. 9. - Al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) di nominare i membri del Comitato direttivo, del Comitato Tecnico Scientifico e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fon-



dazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ;

b) di redigere ed approvare, entro il mese di novembre dell'anno in corso, il bilancio preventivo e, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo della Fondazione;

c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo.

Art. 10. - Il Comitato direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lettera d) comma 1 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 .

Art. 11. - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato.

Art. 12. - Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, anche a mezzo fax, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 13. - Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14. - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15. - I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

Art. 16. - Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. R.', is located on the left side of the page, overlapping the margin.

scientifico composto da tre a sei componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità di spicco nel campo dell'attività svolta dalla Fondazione.

I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

Il Comitato tecnico-scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

Art. 17.- Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione;

Art. 18 . - Ove la Legge lo imponga o i Fondatori lo ritengano opportuno potrà essere nominato il Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei

Conti nominati dai o da un socio fondatore.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20. - La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 C.C.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente, ove possibile, scopi analoghi, od a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta della legge.

Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.



F.to Girolamo Pietro o Girolamo Bertinato

F.to Lampugnani Cinzia - teste -

F.to Marianna Pesce - teste -

F.to MARIA GIUSEPPINA REZIA

Copia in conformità dell'originale in più fogli muniti

delle prescritte firme in carta libera per uso *privato*

Milano, 29 febbraio 2008



Maria Giuseppina Rezia

